Comune di Cellio con Breia

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N.25

SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 18/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DI-SCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di luglio alle ore ventuno nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

Cognome e Nome		Presente
1. TODARO DANIELE - Sindaco		Sì
2. PERINO ANDREA - Consigliere		Sì
3. SPILLERE MASSIMILIANO - Consigliere		Sì
4. MASIERO FRANCESCO - Consigliere		Sì
5. BRACCHI BARBARA - Consigliere		Giust.
6. PEROLIO FEDERICA - Consigliere		Sì
7. DEMATTEI MICHELA - Consigliere		No
8. GALLI ATTILIO - Consigliere		Sì
9. ROTTI CORRADO - Consigliere		Sì
10. GIULINI EDOARDO - Consigliere		No
11. STOCCHI LORENZA - Consigliere		Giust.
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza il Segretario dott. Pierluigi Marocco il quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale.

Il Sig. TODARO DANIELE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO-SORVEGLIANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Quarona (Comune Capofila della Convenzione di Segreteria) ha comunicato con propria nota prot. n. 4764 del 25.06.2019 (ns. prot. gen. in entrata n.2391 di pari data) che la dott.ssa Paola Bossi con decorrenza dal 01/07/2019 al 31/07/2019, verrà sostituita nei Comuni di Quarona e Cellio con Breia, dal Segretario, Dott. Pierluigi Marocco;

Rilevato

- che all'esito del Referendum Consultivo del 29.10.2017 (conclusosi in senso favorevole alla Fusione) è stata adottata dalla Regione Piemonte la Legge Regionale n.23 del 06.12.2017 (pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.50 del 14.12.2017), istitutiva con decorrenza dal 1° gennaio 2018, del nuovo Comune di Cellio con Breia;
- che per effetto della citata fusione territoriale, a far data dal 1° gennaio 2018 si sono estinti i Comuni di Cellio e di Breia, con conseguente decadenza dei rispettivi organi;
- che successivamente con le Elezioni Amministrative del 10.06.2018 si è provveduto all'elezione della prima amministrazione comunale del nuovo Comune di Cellio con Breia;
- che la Legge 7 aprile 2014 n.56, all'articolo1, comma 124 prevede espressamente che "Salva diversa disposizione della legge regionale: tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune";

Rilevato

- che si rende quindi, necessario provvedere all'adozione di un Regolamento che disciplini l'utilizzo della Videosorveglianza comunale;
- che va a tal proposito, ricordato che il Comune di Cellio con Breia ha convenzione il servizio di polizia municipale con il Comune di Borgosesia il quale operativamente gestisce anche i filmati;

Esaminata l'allegata proposta del Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza del nuovo Comune di Cellio con Breia, composto da n.20 articoli che è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato 1);

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. lgs 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
(Marocco dotto Rierluigi)

Visto:

- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale

Con voti favorevoli unanimi assunti nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale del nuovo Comune di Cellio con Breia, allegato al presente atto a farne parte integrale e sostanziale, composto di n.20 articoli (allegato 1);
- 2) di trasmettere la presente Deliberazione agli Uffici competenti per l'adozione dei provvedimenti di competenza e per la sua esecuzione.

Con successiva votazione assunta a voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere immediatamente esecutiva ai sensi di legge la presente Deliberazione.





REFERTO DI PUBBLICAZIONE

	Il sottoscritto Segreta	rio Comunale	attesta d	li aver	oggi	affisso	all'Albo	Pretorio	del
Con	nune di Cellio con Breia	, copia della pr	esente de	liberazi	one p	er quin	dici giorn	i ETTESC	utivi
dal _		al	au aub			al :			ON B
	Cellio con Breia , lì			·			MOS.		
		1 9 LUG, 2	019	IL SE	GRE	TARIO	COMU	(Vercell) NALE	
) UQN	Dec	0

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maroeco dopt. Pierhoigi



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n	del
Pubblicato al n. dell'Albo Pretorio digitale il	ed entrato in vigore il
INDICE	
CAPO I PRINCIPI GENEI	RALI
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento	p. 3
Art. 2 – Definizioni	p. 3
Art. 3 – Finalità	p. 4
Art. 4 - Trattamento dei dati personali	p. 4
CAPO II	

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



COMUNE DI CELLIO CON BREIA Via Vittorio Emanuele II s.n.c.

13024 CELLIO CON BREIA Tel 0163/49121 – Fax 0163/49632

p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

Art. 5 – Notificazione	p. 6
Art. 6 – Responsabile	p. 7
Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	p. 7
Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	p. 9
Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave	p. 9
CAPO III	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Sezione I — Raccolta e requisiti dei dati personali	
Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	p. 9
Art. 11 - Obbligo degli operatori	p.10
Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta	p.10
Sezione Il — Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati	
Art. 13 - Diritti dell'interessato	p. 10
Sezione III — Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità	
dei dati e risarcimento dei danni	
Art. 14 - Sicurezza dei dati	p. 12
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati	p.12
Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	p.12
Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	p.12
Sezione IV — Comunicazione e diffusione dei dati	
Art 18 - Comunicazione	p.12



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

p.13

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

p.13

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

p.14

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

- 1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato dal Comune di Cellio con Breia mediante gli impianti di videosorveglianza gestiti direttamente dal Comune di Borgosesia nel territorio di competenza o gli impianti di videosorveglianza realizzati dai soggetti di cui all'art.7 comma 1° bis del D.L. 20.02.2017, n. 14 convertito in L.18.04.2017, n. 48, qualora gestiti direttamente dallo stesso Ente comunale.
- 2. L'insieme degli impianti di videosorveglianza attualmente esistenti è descritto nell'allegato al presente Regolamento. Eventuali modifiche successive saranno approvate con delibera della Giunta Comunale.
- 3. Nell'effettuare il trattamento si osservano i contenuti della circolare del Capo della Polizia nr. 558/N421,2/70/456 del 08 febbraio 2005, del D.L. 23.02.2009 n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (convertito in L n. 38/2009) con riferimento all'art. 6 commi 7' e a", la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e la direttiva del Ministero dell'Interno del 02 Marzo 2012 e le successive che dovessero sostituirle.
- 4. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004 e del 06 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni ed al Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le parti applicabili ai trattamenti di dati effettuati dalle Autorità



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e, nello specifico, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno prevalentemente i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata;
 - b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "TITOLARE", l'Ente Comune di Cellio con Breia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali nonché la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 comma 3º lettera "c" del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per la sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico;
 - e) per "RESPONSABILE", la persona fisica, legata da rapporto organico al TITOLARE e preposto formalmente dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "RESPONSABILE ESTERNO", la società incaricata dall'Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

- g) per "INCARICATI", le persone fisiche autorizzate formalmente a compiere operazioni di trattamento dal TITOLARE o dal RESPONSABILE;
- h) per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- i) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 1) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Finalità

- 1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, gestiti dal Comune di Cellio con Breia per il tramite del Comando di Polizia Locale del Comune di Borgosesia (in servizio in forza di Convenzione), collegati alla centrale operativa della Polizia Locale, (nonché, in via eventuale, con le altre Forze dell'Ordine, previa intesa con le rispettive Autorità nell'ambito di patti o progetti per la sicurezza integrata, ai sensi del D.L.14/2017), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- 2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 3. Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati monitor per l'osservazione da remoto ed in diretta delle immagini, nonché per l'eventuale generazione, inoltro e ricezione di allarmi automatici da remoto in funzione di monitoraggio attivo.

Art. 4 Trattamento dei dati personali



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di videosorveglianza, ubicati nel territorio del Comune di Cellio con Breia e da questo Ente direttamente gestiti, descritto nell'allegato.
- 2. Il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla Parte II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Titolo II, rubricato "Trattamenti da parte di forze di polizia" nonché al Titolo III rubricato "Difesa e sicurezza dello Stato", al Titolo IV rubricato "Trattamenti in ambito pubblico", con particolare riferimento agli artt. 67 e 71.
- 3. Le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza sono pienamente conformi alle funzioni istituzionali del Comune di Borgosesia individuate dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48, D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. Il trattamento dei dati, effettuato prevalentemente mediante registrazione, risulta conforme ai principi espressi dall'art. 5 Principi applicabili al trattamento dei dati personali, di cui al Reg.UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e quindi lecito, corretto, trasparente, per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguato e pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle suddette finalità, esatto, con conservazione limitata dei dati, trattati in maniera sicura, con integrità e riservatezza, nell'ambito di un quadro di generale responsabilizzazione dei soggetti incaricati del trattamento.
- 4. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale del Comune di Borgosesia costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione preventiva e repressiva degli illeciti penali ed amministrativi, che si colloca nell'ambito delle misure di sicurezza integrata per l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità territoriale di cui all'art.1 comma 2° del DL. 14/2017.
- 5. Il sistema è in grado di permettere anche la comunicazione di allarmi da remoto e, quindi, il monitoraggio attivo, alle pattuglie della Polizia Locale, (ed anche, in via eventuale, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri operanti sul territorio comunale), per la realizzazione, ex art. 2, comma 1º lettera b) del D.L. 14/2017 di un'interconnessione, a livello territoriale, della sala operativa della Polizia Locale con le sale operative delle altre Forze di Polizia, con l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio.
- 6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza urbana intesa quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche mediante la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatori e la promozione della cultura del rispetto della legalità, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
- 7. Gli impianti di videosorveglianza saranno pertanto destinati a:



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

a) prevenire e reprimere le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto dì "sicurezza urbana", già individuata anche con Decreto Ministro Interno 5 agosto

2008 e, da ultimo, dal D.L.14/2017;

- b) tutelare gli immobili di proprietà in gestione dell'Amministrazione Comunale, prevenendo e contrastando atti di vandalismo o danneggiamento ed occupazioni abusive;
- c) assicurare il controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 14/2017 quali per esempio, le aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico;
- d) monitorare il traffico veicolare, per finalità di polizia giudiziaria e di polizia stradale con particolare riferimento alla ricostruzione dei sinistri e con esclusione dell'accertamento di violazioni amministrative da remoto in modalità automatica, fatte salve le eventuali integrazioni normative in materia;
- e) prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, favorendo l'impiego più efficace, efficiente ed economico delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio;
- f) dissuadere ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici quali, in via esemplificativa, l'illecito abbandono di rifiuti, di deiezioni animali, l'ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio abusivo;
- g) sorvegliare in diretta aree che, in situazioni contingenti, possano presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza ad eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per finalità di protezione civile.
- 8. I sistemi di videosorveglianza comporteranno esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video, anche mediante *software* di video analisi ed eventuale generazione di allarmi automatici, in funzione di "monitoraggio attivo".
- 9. Le riprese, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'aree interessate dal posizionamento delle telecamere.
- 10. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, L. 300 del 20 maggio 1970, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

- 11. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
- 12. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione automatica da remoto di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ma per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale e per i rilievi e le contestazioni ai sensi del Codice della Strada, fatte salve le eventuali integrazioni normative in materia di accertamento di illeciti amministrativi con apparecchiature da remoto.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 Notificazione

1. Il Comune di Cellio con Breia, nella sua qualità di TITOLARE del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche ai fini della consultazione preventiva prevista dall'art.36 del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 6 Responsabile

- 1. Il Responsabile del Comando di Polizia Locale, domiciliato in Borgosesia in P.zza Martiri 1, è individuato quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- 2. Il RESPONSABILE deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 3. Il RESPONSABILE procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal TITOLARE il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

- 4. I compiti affidati al RESPONSABILE devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5. Per la gestione del sistema Io stesso si avvale, in qualità di INCARICATI al trattamento, degli operatori di Polizia Locale, addetti alla Centrale Operativa del Comando all'uopo nominati con determinazione che ne specificherà i ruoli ed i compiti di servizio.
- 6. Il Responsabile del Comando di Polizia Locale vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui al presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 7. Il Responsabile del Comando di Polizia Locale custodisce le chiavi del locale adibito a Sala Controllo della videosorveglianza (nel prosieguo SCVDS) nella sede del Comando, ove sono installati i monitor di osservazione da remoto delle immagini ed i sistemi di archiviazione dei dati, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporto informatici che contengono i dati registrati dal sistema di VDS, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
- 8. Il Responsabile comunale dei servizi informatici, cura l'integrazione del sistema hardware e software dell'impianto di videosorveglianza e verifica il rispetto delle procedure, nel rispetto delle politiche di sicurezza dell'Ente in materia di gestione e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento al rispetto delle misure minime di sicurezza del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 9. La responsabilità della gestione dell'impianto di videosorveglianza, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore ed il controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte, spettano esclusivamente al Responsabile del Comando di Polizia Locale che si avvale, a tal fine, della collaborazione dei Servizi Informatici e Telecomunicazioni del Comune e delle risorse finanziarie all'uopo individuate ed a tal fine dedicate dal TITOLARE Comune di Cellio con Breia- che ha identificato nella tutela della sicurezza urbana l'obbiettivo prioritario dell'attività amministrativa
- 10. Gli INCARICATI del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del TITOLARE e del RESPONSABILE.

Art. 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- 1. L'accesso alla sala SCVDS è consentito esclusivamente al personale in servizio del Comando di Polizia Locale, all'uopo formalmente autorizzato dal Responsabile del Comando.
- 2. Possono essere autorizzati all'accesso alla SCVDS solo gli INCARICATI di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Comando di Polizia Locale.

- 3. Le società incaricate dal Comune di Borgosesia di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza e di aggiornamento della SCVDS, sono nominate dal TITOLARE Comune di Cellio con Breia, in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati, con apposito atto.
- 4. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Responsabile della Polizia Locale l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli amministratori di sistema ed a tenerlo costantemente aggiornato.
- 5. I RESPONSABILI della gestione e del trattamento impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 6. Gli INCARICATI dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8

Nomina degli INCARICATI alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1. Il RESPONSABILE, designa e nomina gli INCARICATI in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli effettivi del Comando di Polizia Locale.
- 2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli operatori del Comando di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
- 3. Con l'atto di nomina, ai singoli INCARICATI saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
- 5. Nell'ambito degli INCARICATI, saranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla SCVDS ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.



Art. 9 Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai RESPONSABILI ed agli INCARICATI nei limiti dell'atto di nomina, come indicato nei punti precedenti.
- 2. Gli INCARICATI saranno dotati di password personali di accesso per livelli differenziati ai sistemi che dovranno essere forniti di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di anni uno.
- 3. Gli INCARICATI saranno dotati di password personali di accesso per livelli differenziati ai sistemi, in base alle specifiche mansioni loro attribuite, fermo restano che i medesimi dovranno possedere la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura penale.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili cori tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non sproporzionato, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; in ogni caso la conservazione non potrà superare il periodo di tempo massimo stabilito dal Regolamento;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 7, lett, d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

- 2. I dati personali sono raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, installati e direttamente gestiti dall'Ente comunale o dai soggetti di cui all'art .7 comma V' bis del D.L.14/2017, limitatamente a quelli direttamente gestiti dall'Ente comunale.
- 3. Il TITOLARE del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, qualora non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- 4. Le immagini video delle unità di ripresa saranno inviate presso la SCVDS del Comando di Polizia Locale: in questa sede saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
- 5. I dati raccolti dalle videocamere saranno conservati per un periodo non superiore a 168 ore = 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa.
- 6. Qualora si renda necessario in relazione ad indagini di polizia giudiziaria per l'accertamento di reati anche al di fuori dei casi di flagranza, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli illeciti penali saranno conservate fino al termine di dette indagini o al diverso termine indicato dall'Autorità Giudiziaria procedente, anche mediante il loro riversamento e copia su supporti diversi da quello di originaria registrazione: ciò al fine di garantire l'interesse prioritario all'individuazione dei colpevoli, anche nella fasi preparatorie di un'azione criminosa.
- 7. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 Obblighi degli operatori

- 1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli INCARICATI al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, senza possibilità di ripresa nelle proprietà private.
- 3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 a seguito di formale autorizzazione concessa dal RESPONSABILE.
- 4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, fatte salve le più gravi sanzioni penali previste dalla normativa vigente.



Art. 12 Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Cellio con Breia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

"Comune di Cellio con Breia - Area videosorvegliata - Le registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza urbana e del patrimonio. Responsabile del trattamento dei dati è la Polizia Municipale"

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 Diritti dell'interessato

1. Fatte salve le limitazioni elencate dall'art. 8 del D.Lgs. 196/2003 con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuati per gli scopi di cui all'art. 53 dello stesso D.Lgs. 196/2003 l'interessato, previa istanza, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del TITOLARE, del RESPONSABILE;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 4. Per ciascuna delle istanze di cui al secondo comma, qualora non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, è richiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 5. Il contributo non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente.
- 6. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
- 7. Il contributo è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
- 8. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 9. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
- 10. Nel caso di diniego all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- 11. Il rinnovo dell'istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi, è subordinato all'avvenuto decorso di almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza precedente.



SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10.

Art. 15

Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti:
 - c) conservati nei limiti temporali e per i fini esclusivamente istituzionali previsti dal presente Regolamento o dalle norma vigenti in materia di accertamento di illeciti penali o amministrativi.

Art. 16

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 17

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.



SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 Comunicazione

- 1. La comunicazione dei dati personali da parte del TITOLARE Comune di Cellio con Breia o del RESPONSABILE a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
- 2. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante, come previsto all'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196.
- 3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e formalmente autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dal TITOLARE o dal RESPONSABILE e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. In questo ambito i sistemi di videosorveglianza possono generare allarmi automatici da remoto verso apparati, anche mobili, in dotazione alle forze di polizia o agli altri soggetti indicati dal presente comma.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Parte III, rubricata "Tutela dell'interessato e sanzioni" del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.



COMUNE DI CELLIO CON BREIA

Via Vittorio Emanuele II s.n.c. 13024 CELLIO CON BREIA Tel 0163/49121 – Fax 0163/49632

p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

2. In sede amministrativa, il RESPONSABILE del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20

Modifiche regolamentari

- 1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione o modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 2. L'implementazione dei sistemi di videosorveglianza potrà essere effettuata con l'integrazione o la sostituzione dell'allegato al presente Regolamento, mediante delibera della Giunta Comunale.



p.e.c.: cellioconbreia@pcert.it

Allegato

IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA

N°1 Centrale operativa in P.zza Mazzini 1 presso Comando Polizia Locale del Comune di Borgosesia (in servizio presso il Comune di Cellio con Breia in forza di Convenzione)

Telecamere posizionate:

- 1) Perimetro Palazzo Municipale;
- 2) Via Vittorio Emanuele II s.n.c.;
- 3) Largo Peracino.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$